2026/1088

13.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1088 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2026

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il 4 maggio 2026 il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia del Saskatchewan, confermati, rispettivamente, il 24 aprile 2026 e il 30 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) Il 24 aprile 2026 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di tre nuovi focolai di HPAI nel pollame negli Stati del Minnesota, del North Dakota e del South Dakota, confermati tra il 17 aprile 2026 e il 21 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno notificato l'istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e l'attuazione di una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitarne la diffusione.

(8) Il Canada e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(9) Le informazioni fornite dal Canada e dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione, è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate dai nuovi focolai in tali paesi terzi, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(10) In aggiunta, il Canada ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda precedenti focolai di HPAI, situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11) In particolare, il 4 maggio 2026 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure da esso adottate in relazione a 13 focolai di HPAI nel pollame nella provincia della British Columbia, tutti localizzati in tre zone nella Fraser Valley e confermati tra il 10 ottobre 2025 e il 24 febbraio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12) Il Canada ha informato la Commissione che, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, aveva attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e aveva anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

(13) Dopo aver valutato le informazioni presentate a questo riguardo dal Canada, la Commissione ritiene che tale paese abbia fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalla zona interessata del Canada da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Canada in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.

(14) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.280 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.280	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		13.10.2025	2.5.2026»;

ii) alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.295 e CA-2.296 sono sostituite dalle seguenti:

«**CA** Canada	CA-2.295	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		23.2.2026	2.5.2026
	CA-2.296		N, P1		28.10.2025	2.5.2026»;

iii) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.332 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.333 e CA-2.334:

«**CA** Canada	CA-2.333	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		24.4.2026	
	CA-2.334		N, P1		30.4.2026»;	

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1370 sono inserite le righe seguenti relative alle zone US-2.1371, US-2.1372 e US-2.1373:

«**US** Stati Uniti	US-2.1371	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		17.4.2026	
	US-2.1372		N, P1		21.4.2026	
	US-2.1373		N, P1		21.4.2026»;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.332 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CA-2.333 e CA-2.334:

«Canada	CA-2.333	Saskatchewan – Latitude 52.1, Longitude -106.37 The municipalities involved are: 3km PZ: Blucher and Clavet 10km SZ: Aberdeen, Bergheim, Blucher, Clavet, Corman Park, and Saskatoon
	CA-2.334	Saskatchewan – Latitude 51.96, Longitude -104.05 The municipalities involved are: 3km PZ: Clair and Lakeview 10km SZ: Clair, Lakeside and Lakeview»;

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1370 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone US-2.1371, US-2.1372 e US-2.1373:

«Stati Uniti	US-2.1371	State of Minnesota Big Stone 03 Big Stone County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.4625785°W 45.6190330°N)
	US-2.1372	State of North Dakota LaMoure 07 LaMoure County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.4045941°W 46.4309401°N)
	US-2.1373	State of South Dakota Edmunds 19 Edmunds County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 99.0021019°W 45.5211771°N)»;

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.280 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.280	POU, RAT	N, P1		13.10.2025	2.5.2026
		GBM	P1		13.10.2025	2.5.2026»;

b) alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.295 e CA-2.296 sono sostituite dalle seguenti:

«**CA** Canada	CA-2.295	POU, RAT	N, P1		23.2.2026	2.5.2026
		GBM	P1		23.2.2026	2.5.2026
	CA-2.296	POU, RAT	N, P1		28.10.2025	2.5.2026
		GBM	P1		28.10.2025	2.5.2026»;

c) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.332 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.333 e CA-2.334:

«**CA** Canada	CA-2.333	POU, RAT	N, P1		24.4.2026	
		GBM	P1		24.4.2026	
	CA-2.334	POU, RAT	N, P1		30.4.2026	
		GBM	P1		30.4.2026»;	

d) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1370 sono inserite le righe seguenti relative alle zone US-2.1371, US-2.1372 e US-2.1373:

«**US** Stati Uniti	US-2.1371	POU, RAT	N, P1		17.4.2026	
		GBM	P1		17.4.2026	
	US-2.1372	POU, RAT	N, P1		21.4.2026	
		GBM	P1		21.4.2026	
	US-2.373	POU, RAT	N, P1		21.4.2026	
		GBM	P1		21.4.2026».	